



**ASSESSORATO
POLITICHE DELLA SALUTE**

Prot. n° 9560/ S

Pescara, 8 aprile 2009

*Ai Direttori Generali delle AA.SS.LL.
della Regione Abruzzo*

*Ai Servizi farmaceutici territoriali
delle AA.SS.LL.*

*Alle OO.SS. mediche
A Federfarma Abruzzo
Ad Assofarm*

LORO SEDI

Oggetto: assistenza sanitaria pazienti colpiti da evento sismico 06.04.2009

Al fine di fare fronte alle esigenze di assistenza sanitaria dei cittadini colpiti da sisma del 6 aprile u.s., si forniscono le seguenti direttive da intraprendere con estrema urgenza specificando in primis che è garantita a favore di tutte le vittime del terremoto la esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (sia essa diagnostica che farmaceutica); il codice di esenzione all'uopo attivato è **T09**.

Prestazioni di assistenza medica

1. E' fatto obbligo – in deroga a quanto previsto dall'art. 57 dell'ACN del 23/03/2005 per i medici di Medicina Generale ed all'art. 56 dell'ACN del 15/12/2005 per i pediatri di Libera Scelta e sino a nuova disposizione – a tutti i medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di Libera Scelta di fornire **assistenza gratuita** ai cittadini vittime del sisma;
2. Il codice T09 è utilizzabile dai medici di Medicina Generale e dai pediatri di Libera Scelta sia nei confronti dei propri assistiti aventi diritto (nel caso dei medici della ASL L'Aquila) sia da tutti i medici del SSN operanti nel territorio regionale che si trovino nelle condizioni di effettuare le visite occasionali previste dall'art. 57 dell'ACN del 23/03/2005 per i medici di Medicina Generale ed all'art. 56 dell'ACN del 15/12/2005 per i pediatri di Libera Scelta;

3. Il codice T09 è utilizzabile altresì da tutti i medici dipendenti e convenzionati SSN che siano abilitati a prescrivere su ricettario SSN;
4. I medici di Medicina Generale ed i pediatri di Libera Scelta sono tenuti a garantire tutte le prestazioni Sanitarie aggiuntive di propria competenza, legate a situazioni di urgenza e necessità;
5. Laddove necessario deve essere data attivazione in sede distrettuale ad ambulatori di medici di Assistenza Primaria e/o di pediatri di Libera Scelta, anche con l'intervento dei medici di Continuità Assistenziale;

Prestazioni di assistenza farmaceutica ed integrativa


1. Ciascuna ASL dovrà tempestivamente attivare uno specifico centro di costo sul quale caricare le spese sostenute dalla ASL stessa derivanti dall'assistenza sanitaria da garantire ai cittadini colpiti dal sisma (spesa farmaceutica, protesica, ausili, ossigenoterapia, alimenti per celiaci, strisce reattive, siringhe per diabetici, pannolini per incontinenti, sacche per stomizzati etc);
2. L'erogazione dei farmaci di fascia **H-OSP₂** è temporaneamente dovuta – per garantire la continuità assistenziale - anche in assenza di una prescrizione specialistica ospedaliera della ASL di L'Aquila. Il Servizio Assistenza Farmaceutica della Direzione Politiche della Salute sta acquisendo l'elenco dei nominativi dei pazienti della ASL di L'Aquila aventi diritto con le relative terapie in corso. Detto elenco verrà tempestivamente trasmesso alle farmacie ospedaliere al fine di consentire l'erogazione di quanto necessario;
3. Parimenti l'erogazione dei farmaci di fascia **A-PHT** in distribuzione diretta esclusiva deve essere garantita anche in assenza del Piano Terapeutico, sempre previa acquisizione di ricetta medica SSN riportante, ove possibile, il codice fiscale ovvero le generalità dell'assistito;
4. Per quanto riguarda i presidi per incontinenza, coleo-ileo-urostomia e per il controllo del diabete nonché per gli alimenti per morbo celiaco necessari ai cittadini nella ASL di L'Aquila, con la presente si dispone che tutte le farmacie ospedaliere e convenzionate - secondo modalità e direttive all'uopo definite dalla ASL – erogino i prodotti/presidi necessari anche in assenza della autorizzazione del competente servizio aziendale, non essendo palesamente in questa fase di prima necessità seguire le normali procedure. Ogni ASL dovrà acquisire, ove possibile, il codice fiscale ovvero le generalità dell'assistito nonché un'autocertificazione attestante il diritto alla prestazione erogata;
5. Per quanto riguarda i farmaci di **fascia A** dispensati attraverso le farmacie convenzionate pubbliche e private, si rammenta che le ricette dovranno riportare il codice di esenzione T09. Le prescrizioni riportanti il predetto codice T09 sono completamente esentate dalla quota di compartecipazione di cui alla delibera del Commissario ad acta n. 14/09 nonché della quota dovuta sui farmaci equivalenti che non si adeguano al prezzo di riferimento regionale, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 347/01, 347 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n.405 e successive modificazioni – sino a provvedimento di diverso avviso ;
6. Al fine di consentire ai cittadini allocati presso le strutture alberghiere della costa non in possesso di mezzi di locomozione, le ASL sono tenute ad organizzare punti di raccolta delle ricette SSN ed opportune modalità di consegna dei farmaci, ivi

compresi i farmaci di cui ai punti 2 e 3 – e quant'altro necessario – direttamente presso le predette strutture alberghiere;

7. E' disponibile presso il Servizio Assistenza Farmaceutica della Direzione Politiche della Salute l'anagrafica dei cittadini della ASL di L'Aquila al fine di facilitare l'identificazione del paziente privo di codice fiscale. Detta anagrafica verrà consegnata – nel rispetto della normativa vigente sulla privacy – su richiesta specifica.

Nell'auspicio che la presente abbia il seguito opportuno, attese le circostanze in essere, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, inviando cordiali saluti.

II COMMISSARIO AD ACTA
(Dr. Gino Redigolo)



IL COMPONENTE LA GIUNTA
(Dr. Lanfranco Venturoni)



 direttrice assessore